



INDICE

ALLEGATO 1)

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'INTERVENTO
2. RISORSE FINANZIARIE
3. DESTINATARI
4. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- 4.1 CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO ECONOMICO
- 4.2 CARATTERISTICHE DEI VOUCHER FORMATIVI
5. LE IMPRESE BENEFICARIE
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA
- 6.1 CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE
- 6.2 VOUCHER FORMATIVO
7. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
8. TEMPISTICA
9. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
- 9.1 DELL'INCENTIVO ECONOMICO ASSUNZIONALE
- 9.2 DEL VOUCHER FORMATIVO
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
11. CONTROLLO E ISPEZIONE
12. MONITORAGGIO
13. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2012 N. 196
15. RIFERIMENTI NORMATIVI



Regione Lombardia



NOTE LAVORO – INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia intende realizzare politiche attive del lavoro volte all'inserimento o al reinserimento occupazionale delle persone disoccupate che si trovano in determinate condizioni di svantaggio, allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione ed esclusione sociale.

Gli interventi di cui al presente Avviso intendono raggiungere due obiettivi prioritari:

1. tutelare ed incentivare l'occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici in condizione di svantaggio mediante contratto di lavoro stabile;
2. rafforzare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici a seguito di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il presente Avviso, infine, si rifà ai principi:

- a) del D.lgs. 11 Aprile 2006, n°198 contenente disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna – “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- b) della Comunicazione della Commissione Europea “Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015” che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- c) della Comunicazione della Commissione Europea “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l'Europa);
- d) della Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- e) della Comunicazione della Commissione Europea “Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”;
- f) della Comunicazione della Commissione Europea “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”.

Esso si configura quale strumento attuativo degli obiettivi specificatamente definiti nel PAR 2011-2015, che individua tra le priorità il sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà che in una congiuntura difficile hanno bisogno di una rete di protezione nel caso di cassa integrazione, mobilità o licenziamento, situazioni che erodono il reddito rischiando di avvicinare nuove fasce di lavoratori alla soglia di povertà, generando dinamiche competitive nei servizi di politica attiva del lavoro, con particolare attenzione ai disoccupati di lunga durata.

Afferma altresì il principio della pari opportunità di genere in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando



Regione Lombardia



rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a **Euro 5.000.000,00** a valere sul POR FSE 2007-13 – Asse III – Inclusione sociale – Obiettivo di spesa g) – Categoria di spesa 71.

Priorità verrà data alle domande provenienti da imprese localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 ed indicati all'allegato 1 della Legge Regionale 16 luglio 2012, n. 12 ed all'articolo 67- seppietes del Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134.

3. I DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- a) Donne/ uomini residenti o domiciliati in Lombardia, in stato di disoccupazione, iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs 181/2000, con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 12 mesi.
- b) Donne/uomini over 50, residenti o domiciliati in Lombardia, in stato di disoccupazione, iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs 181/2000, con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 6 mesi.
- c) Donne/uomini over 45, residenti o domiciliati in Lombardia, in stato di disoccupazione in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale, iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs 181/2000, con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 6 mesi.

Sono esclusi dagli interventi di cui al presente Avviso i lavoratori disoccupati in mobilità in deroga e gli iscritti alle liste di mobilità ordinaria ex L.223/91 e ex L.236/93 e coloro che hanno presentato domanda di mobilità ordinaria o in deroga, in quanto destinatari della Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione di cui al DDUO del 27 marzo 2012, n. 2609 e successive modifiche e integrazioni.

Sono esclusi dagli interventi di cui al presente Avviso i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il possesso del requisito dovrà essere documentato attraverso il certificato di "Stato Occupazionale" che attesti la decorrenza dello stato di disoccupazione, rilasciato dal Centro per l'Impiego di competenza.

4. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Gli obiettivi di cui al presente Avviso sono perseguiti attraverso due tipologie di interventi:

1. **Incentivo economico** diretto alle imprese che assumono le persone con i requisiti di cui al precedente punto 3) con **contratto di lavoro subordinato**, sia full time che part-time, non inferiore ai 12 mesi;





Regione Lombardia



2. **Voucher per servizi di Formazione** destinato al lavoratore assunto, per percorsi di qualificazione e riqualificazione, a seguito di richiesta dell'impresa stessa.

4.1 CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO ECONOMICO

Regione Lombardia riconosce a favore dell'impresa che assume una persona avente i requisiti stabiliti al punto 3), a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL e fino al 30 settembre 2013, un incentivo economico del valore di euro 8.000,00.

L'incentivo economico riconosciuto all'impresa potrà essere **maggiorato** di ulteriori **Euro 2.000,00** qualora il contratto di lavoro riguardi persone aventi i requisiti stabiliti al punto 3), punto b) e c), ovvero:

- Donne/uomini over 50, residenti o domiciliati in Lombardia, in stato di disoccupazione, con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs. 181/2000, da oltre 6 mesi.
- Donne/uomini over 45, residenti o domiciliati in Lombardia, in stato di disoccupazione in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale, con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs.181/2000, da oltre 6 mesi.

L'incentivo economico riconosciuto all'impresa potrà essere maggiorato di ulteriori Euro 2.000,00 qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato.

L'incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermo restando i limiti percentuali stabili dall'art.40, commi 2, del Regolamento CE n. 800/200, di cui al successivo punto 7.1).

Tabella riepilogativa degli incentivi diretti all'impresa

TIPOLOGIA DI DESTINATARI	BONUS BASE	MAGGIORAZIONE	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Donne/uomini in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs. 181/2000, da oltre 12 mesi	8.000,00		
Donne/Uomini over 50 in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego ai sensi del d.lgs. 181/2000, da oltre sei mesi	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Donne/uomini over 45, in stato di disoccupazione con una anzianità di iscrizione al Centro per l'impiego ai sensi del d.lgs 181/2000 da oltre sei mesi, in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale	8.000,00	2.000,00	2.000,00

Il contributo è rivolto a coprire i costi salariali annui che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni altro lavoratore assunto. Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al costo



Regione Lombardia



salariale lordo durante il periodo dei 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale comprende:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

I contributi all'assunzione devono rientrare comunque nel limite di cui al Regolamento (CE) di esenzione di categoria 800/2008 e, in particolare, devono essere contenuti entro la soglia massima di intensità lorda dell'aiuto ivi fissato, corrispondente al 50% dei costi salariali calcolati su un periodo di 12 mesi dall'assunzione. Detto limite è fissato nel 75% nel caso di lavoratori con disabilità. Nel caso di assunzione part-time il contributo viene ridotto proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità lorda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferiti al periodo di occupazione del lavoratore considerato. In caso di superamento di detto massimale, la quota concessa a valere sul presente Avviso sarà ridotta in ragione dell'intensità massima consentita.

Ad ogni singolo datore di lavoro non possono essere concessi contributi maggiori di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima dei 12 mesi, l'aiuto concesso verrà **riparametrato** in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

4.2 CARATTERISTICHE DEI VOUCHER FORMATIVI

Successivamente all'assunzione del lavoratore il datore di lavoro potrà richiedere un **Voucher Formazione** del valore massimo di **Euro 2.000,00**.

Suddetto voucher sostiene la fruizione di servizi formativi coerenti con le necessità di accrescimento/miglioramento delle competenze del lavoratore assunto, nel quadro del profilo professionale per il quale il lavoratore stesso è inquadrato. E' il datore di lavoro che sceglie il percorso formativo, assumendosi la responsabilità della fruizione del servizio nei termini e nelle modalità di seguito descritte.

Il datore di lavoro individua i servizi formativi tra quelli inseriti nell'offerta formativa degli operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale, iscritti all'Albo regionale. Si precisa a riguardo che per operatori accreditati non possono essere intesi gli enti che, alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, hanno un numero di iscrizione provvisorio all'albo regionale stesso.

L'Albo regionale degli operatori accreditati è consultabile al seguente indirizzo: www.lavoro.regione.lombardia.it.

Le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro. I servizi formativi dovranno essere totalmente erogati/fruiti entro il primo anno di assunzione del lavoratore. Oltre il





Regione Lombardia



dodicesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore il voucher formazione di cui al presente avviso decade integralmente. La conclusione dei servizi formativi deve in ogni caso avvenire entro il 31/10/2014, così come specificato al successivo punto 8). La valorizzazione del voucher formativo prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza alle attività formative. L'iva detraibile da parte dell'impresa non può essere rimborsata.

5 . LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare dell'incentivo economico di cui al punto 4), 4.1) e del successivo voucher formativo di cui al punto 4.2), le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per impresa privata s'intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Sono invece esclusi dal presente Avviso gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- rispettare i principi del Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche per l'assunzione di soggetti svantaggiati.

Gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e almeno fino all'avvenuta liquidazione del contributo concesso e ritenuto ammissibile a seguito della fase di rendicontazione delle spese sostenute.





Regione Lombardia



6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA

6.1 Contributo all'Assunzione

Le imprese richiedenti l'incentivo economico assunzionale dovranno presentare attraverso il sistema informativo GEFO, domanda di incentivo economico (Allegato 2), allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore;
- copia del modello unificato LAV di assunzione e relativo ID identificativo;
- documento " Stato occupazionale" che attesta il possesso da parte del lavoratore del requisito di disoccupazione al momento dell'assunzione.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda previste dal presente avviso e dalla disponibilità delle risorse. Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°,...). Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente con l'assegnazione dei contributi scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse durante i 12 mesi, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di rinuncia (allegato 3) presente nel sistema informativo.

Le imprese beneficiarie non potranno usufruire del previsto incentivo economico assunzionale se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso e sulla permanenza dei requisiti sopra indicati, si procederà alla revoca.

In caso di mancata conformità della documentazione prodotta il contributo decade e pertanto l'importo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procede al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.

6.2 Voucher Formativo

Le imprese richiedenti il voucher formativo dovranno presentare la domanda mediante il sistema informativo GEFO (Allegato 4)

Per completare la domanda di richiesta del voucher, l'impresa dovrà altresì inviare le seguenti ulteriori informazioni tramite il sistema informativo GEFO:

- il nominativo del lavoratore/lavoratrice destinatario del voucher, il percorso formativo individuato, l'ente erogatore ed il costo del percorso formativo.

Inoltre dovrà:





Regione Lombardia



- verificare che il proprio profilo nel sistema informativo GEFO sia aggiornato e, nel caso che non lo sia, procedere ad aggiornarlo prima di presentare la propria domanda. L'aggiornamento può essere effettuato in qualsiasi momento: il sistema è sempre aperto, anche prima dell'apertura del sistema informativo per la presentazione di domande nell'ambito del presente avviso;
- sottoscrivere digitalmente la domanda a cura del rappresentante legale o da altro soggetto con potere di firma
- sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo (Allegato 5)¹

A seguito del ricevimento della domanda di voucher, corredata di tutti i dati e della documentazione sopra richiamata, il sistema, provvederà a verificare la completezza delle informazioni ricevute e la disponibilità delle risorse ai fini della successiva assegnazione del voucher, che avverrà mediante procedura a sportello.

Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°, ...). Qualora le risorse

¹ Art 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Soglia (art. 2.2) L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO (o 100.000 per il settore dei trasporti) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

Cumulo (art. 2.5) Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Controllo (art. 3)

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e succ. modd. intt. relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.



Regione Lombardia



tormino ad essere disponibili, si procederà alla comunicazione di assegnazione scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Tale comunicazione di assegnazione del voucher verrà generata automaticamente dal sistema informativo GEFO con destinatario identico a quello indicato all'atto della prenotazione. A seguito di tale ricezione della comunicazione di assegnazione del voucher formativo, l'impresa si attiva con l'ente formatore per avviare il percorso formativo individuato.

Non sono ammesse modifiche relativamente agli enti erogatori indicati e relativi percorsi.

7. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il finanziamento relativo all'incentivo economico assunzione è erogabile al datore di lavoro in regime di esenzione, ex Reg. (CE) n. 800/08 (aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati). Si definisce "Aiuto di Stato" qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Tale incentivo economico è da considerarsi in regime di esenzione ex Regolamento (CE) n. 800/08 (art. 40 e 41) e non è da computare nella regola c.d. "de minimis" Regolamento (CE) n. 1998/06.

Nello specifico di quanto stabilito dal presente Avviso, trovano applicazione i seguenti articoli del menzionato Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (Allegato 9)

- Art. 1 - Campo di applicazione;
- Art. 2 - Definizioni;
- Art. 3 - Condizioni per l'esenzione;
- Art.9 - Trasparenza
- Art.10 - Controlli
- Art. 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali;

Gli aiuti non saranno concessi a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sugli aiuti illegali eventualmente ricevuti, attestando altresì di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al citato Regolamento (CE) 800/08.

L'assegnazione delle risorse finanziarie relative al voucher formativo è attuata nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ed in particolare degli articoli 1,2 e 3 del medesimo regolamento.



Regione Lombardia



8. TEMPISTICA

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 15 gennaio 2013 e comunque entro il 30 settembre 2013.

Nel suddetto periodo è ricompresa anche la domanda di voucher formativo successivo all'assunzione.

La conclusione degli interventi previsti, compreso la richiesta di liquidazione dell'incentivo economico e del voucher formativo da parte dell'impresa, deve comunque avvenire entro il mese di ottobre 2014.

9. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

9.1 Dell'incentivo economico assunzionale

La richiesta di liquidazione dell'incentivo economico assunzionale sarà effettuata direttamente dall'azienda attraverso il sistema GEFO (**Allegato 6** o **Allegato 7** esclusivamente nel caso di interruzione anticipata del rapporto di cui al paragrafo 4.1) ed il contributo sarà erogato alla stessa da Regione Lombardia previa presentazione della documentazione comprovante il raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo, da trasmettere mediante il sistema informativo GEFO, è la seguente:

- dichiarazione comprovante il costo salariale lordo durante l'assunzione
- cedolini paga mensili
- copia bonifico comprovanti il pagamento dei cedolini paga mensili
- copia modello F 24 quietanzato o accompagnato da estratto conto
- copia prospetto nominativo dei lavoratori per cui sono stati versati i contributi con i relativi importi, la cui somma deve coincidere con quanto riportato nel modello F24;
- dichiarazione di avere conto dedicato.

9.2 Del voucher formativo

La richiesta di liquidazione del voucher formativo avverrà in un'unica soluzione a conclusione del percorso formativo indicato (**Allegato 8**).

Ai fini del rimborso il datore di lavoro deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura dell'attività, mediante sistema informativo:

- domanda di liquidazione per l'importo di voucher assegnato
- fatture quietanzate emesse dall'organismo di formazione e intestate all'impresa per i corsi fruiti, riportanti il costo del corso erogato
- copia di estratto conto o bonifico o prova dell'avvenuto pagamento
- dichiarazione della frequenza riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con relativa durata, l'organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento.

Regione Lombardia eroga all'impresa l'importo del voucher di norma entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda di liquidazione previa verifica della documentazione ricevuta e si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare verifiche



Regione Lombardia



in loco presso l'impresa, tese ad accertare l'effettiva fruizione del percorso nelle modalità previste e approvate.

In caso di mancata conformità della documentazione prodotta il contributo decade e pertanto, l'importo richiesto non viene riconosciuto. Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione procede al recupero totale o parziale delle somme liquidate.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione, riferita sia all'incentivo economico assunzionale sia al voucher formativo correlato, sia essa di natura tecnica che amministrativa, dovrà essere conservata dall'impresa per la durata di 10 anni, ed eventualmente per un periodo superiore in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 c.1 del regolamento CE 1083/2006 ed esibire nel caso di verifiche amministrativo-contabili.

11. CONTROLLO E ISPEZIONE

Al fine di verificare il corretto utilizzo degli incentivi economici per l'assunzione nonché il relativo voucher formativo, Regione Lombardia, effettuerà ispezioni e controlli a campione.

12. MONITORAGGIO

Regione Lombardia procede a monitorare l'avanzamento di cui al presente avviso con particolare riguardo alle attività formative.

All'impresa beneficiaria verrà sottoposto un breve questionario di customer satisfaction rispetto all'organismo che ha erogato la formazione.

Gli esiti dell'analisi potranno essere tenuti in considerazione anche ai fini della valutazione della performance degli enti (rating, rapporti del valutatore indipendente).

13. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi:

- al Call Center Dote 800 318 318 - attivo dal lunedì al venerdì , dalle ore 9 alle ore 18,
- alla Struttura Tutela del lavoro e interventi per il reimpiego, Unità Organizzativa Lavoro, Direzione generale Occupazione e politiche del lavoro, **esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica: dotesvantaggiati@regione.lombardia.it.
- È inoltre possibile consultare il bando e ulteriori informazioni sul sito della Direzione generale Occupazione e politiche del lavoro: www.lavoro.regione.lombardia.it .

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2013 N. 196

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso



Regione Lombardia



15. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 1081/06 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/06 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 5465 del 06.11.2007, recepito con Dgr del 12 dicembre 2007, n. 6165.
- Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura di cui alla D.C.R. del 28 settembre 2010, n. 56.
- D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro".
- D.D.U.O. del 8 giugno 2010 n. 5808 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il lavoro in attuazione della D.G.R n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009".
- D.D.U.O. del 10 ottobre 2012 n. 8976 "Aggiornamento manuale rendicontazione costi reali".
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
- Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".





- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione".